



ISTITUTO COMPRESIVO STATALE CASARANO POLO 3 “Galileo Galilei”

Piazza San Domenico - 73042 - CASARANO (LE)

Tелефono 0833/332031 - e-mail LEIC861002@istruzione.it – PEC: leic861002@pec.istruzione.it

www.polo3casarano.edu.it C.F. 90018430752 – Cod. MIUR: LEIC861002

I.C. Statale Casarano Polo 3
Prot. 0007734 del 14/09/2022
VII (Uscita)

Casarano, (fa fede la data del protocollo)

A tutto il personale Docente e Ata
in servizio

Agli Atti
Al Sito Web

DIRETTIVA N. 2: INCOMPATIBILITÀ E AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE ALTRE ATTIVITÀ E LA LIBERA PROFESSIONE

Preliminarmente si ricorda come il legislatore costituzionale abbia posto, fra i diversi principi a tutela dell'interesse pubblico, che deve essere costantemente perseguito dalla Pubblica Amministrazione, quello del **dovere di esclusività delle prestazioni dei propri dipendenti**, nel senso dell'inconciliabilità tra l'impiego presso l'amministrazione pubblica e il contestuale svolgimento di altre attività lavorative. Da ciò discende che il **personale docente e ATA** in servizio presso questo Istituto, in quanto personale rientrante nella categoria di pubblici dipendenti, **è soggetto a divieti relativi all'esercizio di altre attività lavorative**, alla partecipazione e all'assunzione di cariche in determinati tipi di società. A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione e la possibilità per il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di svolgere).

In alcuni casi, comunque, il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso. **Le condizioni e i criteri** in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere **autorizzato** a svolgere un'altra attività sono:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico; sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente e occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo a interferenze con l'impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;
- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto, tale da non pregiudicare il regolare svolgimento.

In base a tali criteri **sono da considerarsi attività incompatibili:**

- l'esercizio di attività commerciale e industriale;
- l'impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;
- l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o entiper i quali la nomina è riservata allo Stato.

Tale divieto **non si applica al personale assunto con contratto a tempo parziale**, con una prestazione lavorativa **non superiore al 50%** di quella a tempo pieno. A costoro è consentito l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto (art. 39 c. 9 del CCNL – Comparto scuola 2007).

A tutto il personale docente è consentito previa, autorizzazione da parte del dirigente scolastico **l'esercizio della libera professione** e dare lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio Istituto, a condizione che esse non siano di pregiudizio all'ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e non siano incompatibili con le attività dell'Istituto.

Si precisa inoltre a tutto il personale che, **per l'esercizio di tutte le attività compatibili con il rapporto di impiego, è necessaria l'autorizzazione del Dirigente scolastico** (art. 53 c. 9 del D. Lgs. n. 165/2001).

Si rammenta che, qualora un dipendente svolga attività incompatibili, la normativa prevede sanzioni che possono comportare **la risoluzione del contratto per giusta causa di recesso o di decadenza dall'impiego e la rifusione del danno erariale**.

Si precisa inoltre che **il dirigente scolastico è tenuto a comunicare ai Ministeri competenti (M.I., M.E.F. e Dipartimento Funzione Pubblica) le autorizzazioni concesse**.

Poi in occasione della presa di servizio del personale a T.I./T.D. il dipendente sottoscrive, ai sensi del DPR 445/00, la **dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità**. Detta dichiarazione implica l'assenza di attività lavorative o professionali in essere, incompatibili con il rapporto di lavoro alle dipendenze della scuola. In quella sede è opportuno che il dipendente, dichiari anche attività che ritiene compatibili con l'assunzione dell'impiego alle dipendenze della scuola poiché la valutazione di compatibilità è rimessa al dirigente e poiché alcune attività, pur compatibili, non possono essere svolte se non previa autorizzazione del dirigente stesso.

Si precisa che se il dipendente svolge una attività incompatibile, **NON può assumere l'impiego alle dipendenze della scuola**; le eventuali richieste di autorizzazione e/o aspettativa seguono necessariamente l'instaurazione del rapporto di lavoro pubblico e dunque non potranno essere concesse

– anche laddove non subordinate alla valutazione di opportunità da parte del dirigente – senza che sia soddisfatta la condizione di cui sopra.

In particolare, **non è possibile “aggirare” un'incompatibilità mediante la concessione dell'aspettativa ex art. 18, c. 3, CCNL 2007 o la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part time**, poiché la sussistenza di un'attività incompatibile impedisce l'instaurarsi del rapporto di lavoro con la scuola.

Infine, si precisa che la dichiarazione ex DPR 445/00, se non veritiera, profila una responsabilità penale, rispetto alla quale il Dirigente ha obbligo di denuncia e la corresponsione di emolumenti percepiti senza autorizzazione è fonte di responsabilità contabile per danno erariale da parte del percettore (art. 53, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001).

Alla luce di quanto esposto, **coloro che intendono svolgere altre attività sono invitati:**

- a prendere visione del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, art. 508; del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 art. 53 c. 9 e c. 11; delle norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D. Lgs. 29/1993, art. 1 commi da 56 a 60; Circolari n. 3/1997 e n. 6/1997 della Funzione Pubblica), per verificare la compatibilità dell'attività svolta;
- a richiedere specifica **autorizzazione al Dirigente Scolastico, qualora siano intenzionati a svolgere attività compatibili con la funzione docente.**

Si ricorda infine che l'autorizzazione deve essere richiesta:

- anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;
- prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
- all'inizio di ogni anno scolastico in quanto l'eventuale autorizzazione concessa ha validità annuale.

La modulistica per la richiesta di autorizzazione è disponibile negli Uffici di segreteria.

Si allega un estratto delle norme relative all'incompatibilità e una tabella con un estratto della casistica.

La presente direttiva viene pubblicata all'Albo on line dell'Istituto e trasmessa a tutto il personale.

Distinti saluti.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rita Augusta PRIMICERI

L'INCOMPATIBILITÀ

Art. 98 della Costituzione Italiana: I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Riferimenti legislativi

- *art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 che riprende le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 3 del 10 gennaio 1957*
- *art. 508 del D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (l'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico" e il medesimo personale "non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere e mantenere impieghi alle dipendenze dei privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro")*
- *art. 1, comma 58 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996 (affievolimento del dovere di esclusività prevedendo per il dipendente pubblico a regime di orario part-time, che non superi il 50% di quello pieno, la possibilità di svolgere anche altra attività lavorativa subordinata o autonoma, a condizione che l'ulteriore attività venga preventivamente autorizzata e non risulti in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione)*
- *art. 39 del CCNL – Comparto scuola 2007, al comma 9 (al personale part-time è consentito, previa motivata autorizzazione del Dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto).*

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ

1. Le attività pienamente compatibili per tutti i docenti:

- *le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione...;*
- *le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (ex volontariato presso un sindacato);*
- *le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;*
- *l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;*
- *la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;*
- *tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;*
- *gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuoriruolo;*
- *gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;*
- *la partecipazione a società di capitali quali a esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);*
- *gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non*

interferiscano con l'attività principale;

- *le collaborazioni plurime con altre scuole;*
- *la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;*
- *l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;*
- *gli incarichi presso le commissioni tributarie;*
- *gli incarichi come revisore contabile.*

2. Le attività compatibili per tutti i docenti previa autorizzazione del Dirigente Scolastico

• *l'esercizio di libere professioni a condizione che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.*

- *le lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto.*
- *i dipendenti in part time che non superano il 50% della prestazione lavorativa obbligatoria (ad esempio un docente che svolge 12,5 infanzia, 12 primaria, 9 secondaria ore settimanali) possono svolgere qualsiasi tipo di attività sia come dipendente (solo presso privati) sia come lavoratore autonomo. Le condizioni e i criteri in base ai quali l'attività può essere autorizzata sono:*

la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono quindi autorizzabili le attività esercitate sporadicamente e occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;

il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

3. Attività compatibili con rapporto a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno:

- *le attività lavorativa e professionale, subordinata o autonoma, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto e previa autorizzazione del Dirigente scolastico.*

2. Attività comunque incompatibili:

- *l'esercizio di attività commerciale, industriale;*
- *l'impiego alle dipendenze di privati;*
- *l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società odenti per i quali la nomina è riservata allo Stato;*
- *l'attività alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni.*

Lo svolgimento di attività non consentite o senza autorizzazione del Dirigente scolastico è giusta causa di licenziamento.